

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 novembre 2022, n. 1044

**Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11, Indirizzi per la concessione dei contributi ai Comuni a sostegno di programmi di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e dei mercati e delle fiere iscritte nell'elenco regionale nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali.**

**OGGETTO:** Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11, Indirizzi per la concessione dei contributi ai Comuni a sostegno di programmi di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e dei mercati e delle fiere iscritte nell'elenco regionale nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 10, comma 3, lett. a) del d.lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20, recante "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla Deliberazione di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla Deliberazione di Giunta regionale del 26 luglio 2022 n. 627;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”;

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la D.G.R. 22/01/2019 n.20 che conferisce alla dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato “H” del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1, oggi “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca”;

VISTO la legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 (Testo Unico del Commercio);

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1, recante “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche” ed in particolare:

- gli artt.1, 4, 5 e 6 che stabiliscono che la Regione Lazio promuove, mediante particolari forme di sostegno, anche in collaborazione con i Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e specialità, dei mercati e delle fiere di cui all’articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità;
- l’art. 3 che prevede, tra l’altro, il censimento da parte dei comuni delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio e l’istituzione dell’elenco regionale da parte della Regione sulla base degli elenchi gestiti dai comuni;

VISTO il Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11, approvato con la DGR n. 666 dell’8 agosto 2022, concernente “Regolamento di attuazione e integrazione della Legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche)”, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 9;

VISTA la nota prot. 1067890 del 27 ottobre 2022 con la quale è stato richiesto ai Comuni del Lazio di avviare il censimento previsto dall’articolo 3 della l.r. n. 1/2022 e che ribadisce, tra l’altro, che “*il censimento sarà propedeutico all’istituzione dell’Elenco regionale delle botteghe e attività storiche, la cui iscrizione è condizione necessaria per poter beneficiare dei contributi nell’ambito delle misure di sostegno che verranno implementate*”;

PRESO ATTO, in particolare, che l’articolo 4 della l.r. n. 1/2022 stabilisce che:

- i comuni possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà;

- la Giunta regionale concede contributi ai comuni che intendano adottare i provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, secondo le seguenti priorità:
  - a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
  - b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
  - c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
  - d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
  - e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
  - f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

PRESO ATTO, altresì,

- del disposto di cui all'articolo 5 della l.r. n. 1/2022, secondo cui "I mercati e le fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) possono essere iscritti nell'Elenco regionale";
- del disposto di cui all'articolo 6 della l.r. n. 1/2022 secondo cui "la Regione sostiene il carattere di storicità delle attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche, compresa quella svolta dai cosiddetti urtisti, istituite, da almeno settanta anni, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi";

RILEVATA la necessità, nell'attuale contesto di forte contrazione del sistema economico e nella fase di prima attuazione della legge regionale n. 1/2022, di implementare interventi e misure per il sostegno ai Comuni che abbiano completato il censimento previsto dall'articolo 3 della medesima legge, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite in appositi elenchi comunali, nella prospettiva di consolidare le strategie regionali di attrattività e promozione degli ambiti urbani valorizzando e tutelando il patrimonio commerciale con valenza storica, nonché di rivitalizzazione e rigenerazione urbana, tese ad uno sviluppo economico territoriale sostenibile anche sul piano occupazionale e sociale;

TENUTO CONTO che la programmazione di interventi di sostegno ai Comuni previsti dalla l.r. 1/2022 è finalizzata a garantire l'adozione di strumenti in grado di supportare e valorizzare il tessuto produttivo del territorio regionale, promuovendo e valorizzando le produzioni, le conoscenze e le pratiche di eccellenza, tutelando, tra l'altro, i mestieri a rischio di estinzione;

VALUTATO che, in fase di prima attuazione dell'articolo 4 della l.r. n. 1/2022 e nelle more del completamento del censimento previsto dall'articolo 3 della l.r. n. 1/2022, è opportuno destinare le risorse stanziata dalla medesima legge prevedendo un contributo a favore dei Comuni che adotteranno programmi di intervento per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali;

RITENUTO opportuno destinare le risorse stanziata dall'articolo 12 della medesima legge per gli esercizi 2022 e 2023, prevedendo, sulla base di un successivo avviso, un contributo ai Comuni che

intendono adottare programmi delle botteghe e attività storiche, e dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali);

RITENUTO di stabilire che il contributo regionale può essere erogato fino al 100% del totale delle spese ammissibili del programma comunale dichiarato ammissibile e finanziabile;

CONSIDERATO che l'attuazione del successivo avviso pubblico destinato ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità, trova copertura finanziaria con le risorse disponibili nel bilancio regionale 2022-2024, pari a complessivi euro 2.400.000,00 (sulle annualità 2022-2023), sulle voci di spesa istituite con Legge regionale n. 1/2022 sul Programma 02 (commercio – reti distributive – tutela dei consumatori) Missione 14 (sviluppo economico e competitività), sui capitoli U0000B31910 (PCF: 1.04.01.02.000), pari ad euro 300.000,00 per l'annualità 2022, euro 400.000,00 per l'annualità 2023, U0000B32529 (PCF: 2.03.01.02.000) pari ad euro 200.000,00 per l'annualità 2022, euro 300.000,00 per l'annualità 2023, U0000B31911 (PCF: 1.04.03.01.000) pari ad euro 100.000,00 per l'annualità 2022, euro 200.000,00 per l'annualità 2023, U0000B32530 (PCF: 2.03.03.01.000) pari ad euro 400.000,00 per l'annualità 2022, euro 500.000,00 per l'annualità 2023, da ripartirsi in complessivi Euro 1.400.000,00 per investimenti sui capitoli U0000B32529 e U0000B32530, e complessivi euro 1.000.000,00 per servizi e spese correnti sui capitoli U0000B31910 e U0000B31911, capitoli che presentano la necessaria disponibilità, con l'espressa riserva di incrementare con successivo atto la dotazione della misura, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse

RITENUTO di stabilire che la dotazione complessiva del successivo avviso pubblico definito "Sostegno ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità", destinato ai Comuni che presenteranno un programma di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali, e secondo i criteri meglio definiti nell'allegato 1) al presente atto, è pari a complessivi € 2.400.000,00, così ripartiti:

capitolo B31910 "Fondo a sostegno delle botteghe ed attività storiche" – parte corrente	Capitolo B32529 "Fondo a sostegno delle botteghe ed attività storiche" – conto capitale	capitolo B31911 "Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche" – parte corrente	Capitolo B32530 "Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche" – conto capitale
E.F. 2022 € 300.000,00	E.F. 2022 € 200.000,00	E.F. 2022 € 100.000,00	E.F. 2022 € 400.000,00
E.F. 2023 € 400.000,00	E.F. 2023 € 300.000,00	E.F. 2023 € 200.000,00	E.F. 2023 € 500.000,00

CONSIDERATO, altresì, che, nello specifico, il successivo avviso pubblico dovrà essere finalizzato alla concessione di contributi ai Comuni:

- che avranno completato, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 1/2022, il censimento delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica al fine dell'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento regionale n. 11 del 2022;
- che avranno definito un apposito elenco delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità,
- che avranno definito un programma di interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle attività storiche individuate negli articoli 4, 5 e 6 della l.r. n. 1/2022;

PRESO ATTO che l'articolo 12 della l.r. n. 1/2022 stabilisce che:

- il criterio di riparto tra i Comuni delle risorse all'uopo stanziate è definito "in relazione al numero di botteghe e attività storiche riconosciute sulla base del censimento di cui all'articolo 3, comma 1, e tenuto conto anche della popolazione residente";
- le risorse sono destinate ai Comuni che "prevedano misure agevolative in favore dei proprietari degli immobili e dei gestori delle attività di cui alla presente legge, attraverso una o più delle seguenti misure:
  - a) l'istituzione di contributi per l'affitto, la locazione e per il restauro e conservazione dei beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legate all'attività delle botteghe storiche;
  - b) la riduzione della misura o l'esenzione di canoni;
  - c) l'applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU);
  - d) il sostegno ad interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità, modernità e mercato digitale;
  - e) il sostegno all'attrattività dei centri urbani e degli insediamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali";

DATO ATTO che i programmi che saranno presentati dai Comuni nell'ambito del successivo Avviso pubblico regionale, finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali, potranno finanziare interventi delle imprese beneficiarie nei limiti del regime del regolamento (UE) N. 1407/2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

VISTO l'Allegato 1, "Indirizzi per l'Avviso pubblico "Sostegno ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che indica i criteri e le modalità del successivo Avviso rivolto ai Comuni del Lazio;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli "Indirizzi per l'Avviso pubblico "Sostegno ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO altresì di prevedere, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 1/2022, che il criterio di riparto delle risorse destinate è definito, per il 90%, sulla base del numero di botteghe ed attività storiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché sulla base del numero di attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite in apposito elenco dal Comune, e per il restante 10% sulla base della popolazione residente nel medesimo Comune;

VISTA la DGR n. 952 del 16 dicembre 2021, avente ad oggetto "Approvazione schema Contratto Quadro di Servizi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026" ed il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2022 approvato con la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980;

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing* e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;

CONSIDERATO altresì che sussistono nel rapporto tra la Regione Lazio e la società LAZIOcrea i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti dal legislatore nazionale che consentono l'affidamento dei servizi in regime di "*in house providing*", ovvero:

- sussistenza, da parte dell'ente pubblico di riferimento, di un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
- essere società totalmente partecipata dall'ente pubblico di riferimento verso il quale presta la totalità delle proprie attività e servizi;
- affidamento di attività rientranti nei compiti istituzionali della Società;

TENUTO CONTO, in particolare, che la DGR n. 952 del 16 dicembre 2021 prevede "in applicazione della vigente normativa e degli indirizzi resi dalla giurisprudenza, sia interna che comunitaria, di affidare direttamente a società operanti in regime di "*in house providing*" l'espletamento di attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative ex art. 118 della Costituzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali";

RITENUTO, pertanto, di affidare la gestione del servizio di tesoreria e di erogazione dei contributi, senza ulteriori oneri, alla società in house LAZIOcrea S.p.A. in forza di specifica convenzione da approvarsi con successivo atto della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

- di destinare le risorse stanziare dall'articolo 12 della legge regionale n.1/2022 per gli esercizi 2022 e 2023, pari ad un importo complessivo di 2.400.000, per la concessione mediante avviso pubblico di un contributo ai Comuni che intendono adottare programmi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali;
- di stabilire che il contributo regionale può essere erogato fino al 100% del totale delle spese ammissibili del programma comunale dichiarato ammissibile e finanziabile;
- di stabilire che la dotazione complessiva dell'avviso pubblico definito "Sostegno ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità", destinato ai Comuni che presenteranno un programma di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali, è pari a complessivi € 2.400.000,00, così ripartiti:

capitolo B31910 "Fondo a sostegno delle botteghe ed attività storiche" – parte corrente	Capitolo B32529 "Fondo a sostegno delle botteghe ed attività storiche" – conto capitale	capitolo B31911 "Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche" – parte corrente	Capitolo B32530 "Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche" – conto capitale
E.F. 2022 € 300.000,00	E.F. 2022 € 200.000,00	E.F. 2022 € 100.000,00	E.F. 2022 € 400.000,00
E.F. 2023 € 400.000,00	E.F. 2023 € 300.000,00	E.F. 2023 € 200.000,00	E.F. 2023 € 500.000,00

- di approvare gli "Indirizzi per l'Avviso pubblico "Sostegno ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prevedere, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 1/2022, che il criterio di riparto delle risorse destinate è definito, per il 90%, sulla base del numero di botteghe ed attività storiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché sulla base del numero di attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite in apposito elenco dal Comune, e per il restante 10% sulla base della popolazione residente nel medesimo Comune;
- di affidare la gestione del servizio di tesoreria delle risorse e di erogazione dei relativi contributi senza ulteriori oneri, alla società in house LAZIOcrea S.p.A. in forza di specifica convenzione da approvarsi con successivo atto della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca.

Con successivo provvedimento la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, provvederà ad approvare l'Avviso pubblico "Sostegno ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità" in conformità agli indirizzi di cui all'Allegato 1.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)).



Allegato 1

REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA

ALLEGATO 1 - Indirizzi per l'Avviso pubblico "Sostegno ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità"

Indice:

- Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ;
- Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI;
- Articolo 3 – DOTAZIONE DELL'AVVISO E RIPARTO DELLE RISORSE;
- Articolo 4 – CONTENUTI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI;
- Articolo 5 - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI;
- Articolo 6 - MONITORAGGIO E PROMOZIONE DEI PROGRAMMI.

## Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Rilevata la necessità, in fase di prima applicazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (*Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche*), di seguito denominata legge, di implementare interventi e misure messe in atto dai Comuni, che abbiano completato il censimento previsto dall'articolo 3 della medesima legge, nella prospettiva di consolidare le strategie regionali di attrattività, promozione, rigenerazione degli ambiti urbani e sviluppo economico territoriale sostenibile, anche sul piano occupazionale e sociale, il presente allegato detta disposizioni attuative degli articoli 4, 5 e 6 della legge, attraverso la definizione dei criteri del successivo avviso pubblico regionale rivolto ai Comuni.

## Articolo 2 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono beneficiari dei contributi regionali, disposti da apposito avviso pubblico, i Comuni del Lazio, che provvedono alla loro gestione e utilizzo del finanziamento regionale, al fine di adottare strumenti e misure in grado di supportare e valorizzare il tessuto produttivo del territorio regionale, promuovendo e valorizzando le produzioni, le botteghe storiche e i mestieri a rischio di estinzione.
2. Il successivo avviso pubblico dovrà essere finalizzato alla concessione di contributi ai Comuni:
  - che avranno completato, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2022, il censimento delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di valenza storica al fine dell'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento regionale n. 11 del 2022 (*Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1*), di seguito denominato regolamento;
  - che avranno definito un apposito elenco delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità;
  - che avranno definito un programma di interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle attività storiche individuate negli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 1/2022;
2. In ogni caso, l'Ente beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e per l'intera gestione del contributo regionale:
  - a) salvaguarda e valorizza, attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale, le botteghe e le attività storiche, i mercati e le fiere di valenza storica inserite nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11, comunali valutandone le proposte di intervento coerenti con la legge ed il regolamento;
  - b) salvaguarda e valorizza, attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite in appositi elenchi comunali valutandone le proposte di intervento coerenti con la legge ed il regolamento;
  - c) può adottare misure e/o strumenti finanziari per incrementare le risorse a disposizione per le botteghe ed attività storiche, i mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché per le attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali.

## Articolo 3 DOTAZIONE DELL'AVVISO E RIPARTO DELLE RISORSE

1. La dotazione complessiva del successivo avviso pubblico definito "Sostegno ai Comuni per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche e dei mercati e delle fiere di

- valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità”, destinato ai Comuni che presenteranno un programma di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche, dei mercati e delle fiere di cui all’articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali, è pari ad € 2.400.000,00, da ripartirsi in Euro 1.400.000,00 per investimenti, ed euro 1.000.000,00 per servizi e spese correnti.
2. Il criterio di riparto delle risorse destinate è definito, per il 90%, sulla base del numero di botteghe ed attività storiche iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 del Regolamento, nonché sulla base del numero di attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite in apposito elenco dal Comune, e per il restante 10% sulla base della popolazione residente nel medesimo Comune. Il successivo avviso pubblico disciplinerà nel dettaglio le modalità di applicazione del suddetto criterio di riparto.
  3. Il contributo regionale ha un’intensità fino al 100% del totale delle spese ammissibili del programma comunale dichiarato ammissibile e finanziabile.

#### Articolo 4

#### CONTENUTI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

1. Ai fini del conseguimento del finanziamento regionale, l’istanza è presentata dai Comuni nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti con successivo avviso pubblico, corredata dal programma predisposto.
2. Le risorse sono destinate ai Comuni che presenteranno programmi di intervento e misure agevolative in favore delle botteghe ed attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, iscritti nell’elenco regionale previsto dal Regolamento, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite in appositi elenchi comunali, attraverso una o più delle seguenti misure:
  - a. l’istituzione di contributi per l’affitto, la locazione, il restauro e la conservazione dei beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali, legati all’attività delle botteghe storiche;
  - b. la riduzione della misura o l’esenzione di canoni;
  - c. l’applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU);
  - d. il sostegno a interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche, in un’ottica di integrazione tra storicità, modernità e mercato digitale;
  - e. il sostegno all’attrattività dei centri urbani e degli insediamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
  - f. ogni altra misura o intervento coerenti con le finalità della l.r. 1/2022.
3. Le domande saranno ammesse a contributo, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, a seguito dell’istruttoria condotta dalla competente struttura della Direzione per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca. Il successivo avviso definirà i termini di presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni.
4. Nel caso di ottenimento del finanziamento regionale, il soggetto beneficiario deve:
  - a) verificare e promuovere il processo di attuazione del programma di interventi ammesso a contributo e assicurarne il monitoraggio;
  - b) completare il programma di interventi per il sostegno alle botteghe e attività storiche, ai mercati e delle fiere di cui all’articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché alle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla

base di appositi elenchi comunali, entro 18 mesi dall'ammissione a contributo, trasmettendo alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca la rendicontazione finale delle risorse utilizzate, secondo le modalità che saranno specificate nel successivo avviso;

- c) approvare la rendicontazione finale del contributo regionale descrivendo dettagliatamente gli interventi implementati ed i risultati in termini di valorizzazione delle botteghe ed attività storiche, dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali.

5. Le spese ammissibili al finanziamento regionale, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma presentato, sono stabilite dall'avviso pubblico di cui al comma 1.

6. I programmi che saranno presentati dai Comuni a seguito della pubblicazione del successivo Avviso pubblico regionale, finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe ed attività storiche dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali, potranno finanziare interventi delle imprese beneficiarie nei limiti del regime del regolamento (UE) N. 1407/2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*".

## Articolo 5

### CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

1. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di istruttoria di ammissibilità formale e una fase di valutazione di merito del progetto.

L'istruttoria formale e di merito delle domande presentate verrà effettuata dalla competente struttura della Direzione per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca. All'esito della verifica documentale e della coerenza del programma presentato con le finalità della legge ed i criteri definiti nell'articolo 4 del presente allegato, la Direzione per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca procederà alla predisposizione, con apposito provvedimento, degli elenchi dei programmi ammessi e finanziabili, dei programmi ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse stanziare e dei programmi esclusi.

2. I programmi saranno valutati sulla base dei seguenti criteri, da declinare in fase di emanazione del successivo avviso attuativo:

- chiarezza espositiva e qualità della documentazione presentata;
- qualità progettuale intesa come congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla misura e congruità dei costi;
- sostenibilità ambientale e sociale del progetto;
- addizionalità finanziarie.

3. In caso di ammissione, i soggetti beneficiari si dovranno impegnare, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lazio secondo le indicazioni di dettaglio da definire nell'avviso attuativo.

## Articolo 6

### MONITORAGGIO E PROMOZIONE DEI PROGRAMMI

1. La Regione Lazio monitora le attività realizzate dai Comuni con il contributo regionale al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e il loro miglioramento. A questo fine può richiedere ai Comuni beneficiari tutte le informazioni necessarie, anche attraverso proprie società o enti collegati.
2. La Regione Lazio si impegna a implementare la piattaforma telematica "Le strade del Commercio" con i risultati comunicati dai Comuni beneficiari del contributo regionale relativi alle botteghe ed attività storiche, ai mercati e alle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 2022, nonché alle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali.